




# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E  
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
UFFICIO V - Disciplina delle professioni sanitarie

Ministero della Salute

DGPROF

0029123-P-04/06/2018



283923902

Agli Assessorati alla Salute delle Regioni  
e delle Province autonome

**LORO SEDI**

N. 14.D.2. ....  
*Proposta al Foglio del* .....  
N. ....

**Oggetto:** Iscrizione agli albi professionali degli esercenti le Professioni sanitarie di cui alla legge n. 43/2006 . Articolo 5, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

La legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "*Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della salute*" all'articolo 4, comma 9, lett. c), ha previsto la trasformazione dei Collegi dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica in Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il comma 10 del medesimo articolo 4, ha stabilito che la professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al citato articolo 4, comma 9, lettera c).

L'articolo 4, comma 13, inoltre, ha stabilito che "*Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42*".

Al fine di dare attuazione alla citata disposizione, è stato adottato il Decreto 13 marzo 2018 del Ministro della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 77 del 2018 con lo scopo di costituire gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che sono entrate a far parte del suddetto Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e per le quali è ormai necessaria l'iscrizione al relativo albo ai fini del relativo esercizio professionale.


Il citato D.M. 13.03.2018 prevede in via transitoria all'art. 5, comma 2, che ai fini della costituzione dei suddetti albi " *..i Presidenti degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle Associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i.. I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso*".

La Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha comunicato alla scrivente che dal 1 giugno 2018 avranno inizio le iscrizioni delle suddette 17 professioni sanitarie presso gli Ordini territoriali per terminare a settembre 2019, data di scadenza del mandato dei rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle Associazioni maggiormente rappresentative.

Atteso quanto sopra, si chiede di informare le strutture sanitarie pubbliche e private del periodo transitorio suddetto che è stato previsto dal sopra citato DM per la implementazione degli albi professionali delle anzidette 17 professioni sanitarie in via di prima applicazione della legge 3 del 2018. Al contempo, si chiede di dare indicazioni alle strutture sanitarie medesime, affinché siano ammesse con riserva le persone abilitate all'esercizio di una delle sopra citate 17 professioni sanitarie, qualora risultassero ancora non in possesso della certificazione attestante l'iscrizione all'albo professionale quale requisito indispensabile ai fini dell'assunzione o della partecipazione ai concorsi pubblici. Tale requisito dovrà essere richiesto dalle strutture e, pertanto, esibito dall'interessato al termine del perfezionamento della relativa iscrizione all'albo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



referente : Fabio LUPI

Tel. 0659945908

f.lupi@sanita.it

